Elementi per la verifica di sussidiarietà - Proposta di regolamento relativo all'adeguamento alle esigenze future delle bollette dell'energia elettrica nell'UE mediante la riduzione dei costi del sistema e la promozione dell'elettrificazione e della digitalizzazione

Dossier n° 167 -
29 settembre 2026

Tipo e numero atto	*Proposta di regolamento COM(2026)600*
Data di adozione	*17 luglio 2026*
Base giuridica	*Art. 194, paragrafo 2, TFUE*
Settori di intervento	*Mercato unico; cooperazione in materia di energia; Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia; distribuzione dell'elettricità; rete energetica; rendimento energetico; energia elettrica; energia rinnovabile; transizione energetica; politica energetica dell'UE*
Esame presso le istituzioni dell'UE	*Procedura legislativa ordinaria*
Assegnazione	*9 settembre 2026---X Commissione attività produttive*
Termine per il controllo di sussidiarietà	*28 ottobre 2026*
Segnalazione da parte del Governo	*Sì*
Relazione del Governo ex art. 6 della legge 234	*No*

Finalità e oggetto

La Commissione europea ha presentato una proposta di **modifica** del regolamento (UE) 2019/943 sul **mercato interno dell'energia elettrica**, con l'obiettivo di **ridurre** il **costo** delle **bollette energetiche** intervenendo sulle componenti di costo che dipendono dalla regolamentazione, in particolare gli **oneri di rete** e la **tassazione**, e di **promuovere**, al tempo stesso, **l'elettrificazione**.

Per conseguire l'obiettivo la Commissione propone in estrema sintesi di:

- **migliorare** la **struttura** degli **oneri di rete** affinché sia i gestori dei sistemi sia gli utenti siano incentivati a ridurre i costi e a promuovere l'efficienza, anche attraverso un uso migliore dell'infrastruttura esistente;

Le modifiche prospettate riguardano quindi: la **definizione,** con riferimento alle **metodologie di tariffazione** degli oneri di rete, di **criteri** volti a incentivare gli utenti ad adeguare il loro modo di consumo e i gestori dei sistemi a gestire la rete in modo efficiente, anche sviluppando **reti elettriche intelligenti** e utilizzando **soluzioni non convenzionali**; l'obbligo per le autorità di regolazione di definire **indicatori di prestazione**; la possibilità di applicare a categorie particolari di utenti regimi speciali di oneri di rete, come nel caso delle industrie a forte consumo di energia e dei centri dati; la possibilità per gli Stati membri di **usare fondi statali** per **ridurre** gli **oneri di rete fatturati** agli utenti; una maggiore trasparenza.

- **migliorare** la **produttività** delle infrastrutture esistenti **sfruttando le tecnologie innovative**;

Le modifiche riguardano quindi: l'introduzione di un **obbligo minimo** a livello di Unione di **diffusione dei sistemi di misurazione intelligenti**; lo sviluppo di **indicatori comuni di rete elettrica intelligente**; l'istituzione di un quadro mirato volto a migliorare lo **scambio e** il **riutilizzo sicuro dei dati delle reti elettriche**.

- introdurre misure mirate sulla **tassazione dell'energia elettrica** per incentivare l'elettrificazione;

Le modifiche includono un obbligo per gli Stati membri di **tassare l'elettricità in modo più favorevole** rispetto al gas naturale e una possibilità più mirata di **ridurre** la **tassazione** dell'energia elettrica per le **industrie a forte consumo di energia**.

- precisare il **ruolo delle autorità di regolazione** nella definizione delle condizioni di accesso alla rete **in caso di congestione**.

Le modifiche riconoscono alle autorità nazionali di regolazione la possibilità di adottare misure e **condizioni di accesso alla rete** per garantire un accesso non discriminatorio, obiettivo e trasparente in caso di congestione. Le autorità devono tuttavia garantire che siano in atto altre misure volte ad affrontare la congestione della rete, attuando il quadro giuridico dell'UE esistente, come la pianificazione intersettoriale della rete che coinvolge i portatori di interessi, accordi di connessione flessibile o l'uso di soluzioni digitali e non convenzionali per garantire l'efficienza della rete.

Nella tabella di marcia "Un'Europa, Un mercato", concordata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea a margine della riunione informale dei Capi di Stato o di Governo dell'UE, svolta a Cipro il 24 aprile 2026, è stato fissato l'**obiettivo** di **trovare un accordo** sulla proposta entro il **secondo trimestre del 2027**. Da fonti informali si apprende inoltre che la Presidenza irlandese si è posta l'obiettivo di giungere all'approvazione di un orientamento generale entro la fine del 2026.

Il piano d'azione per l'elettrificazione

Contestualmente alla proposta, la Commissione europea ha presentato una **comunicazione** che delinea un **piano d'azione per l'elettrificazione** con azioni volte a promuovere l'elettrificazione dell'economia europea per aumentare la competitività, la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre i prezzi dell'energia lungo l'intera catena del valore.

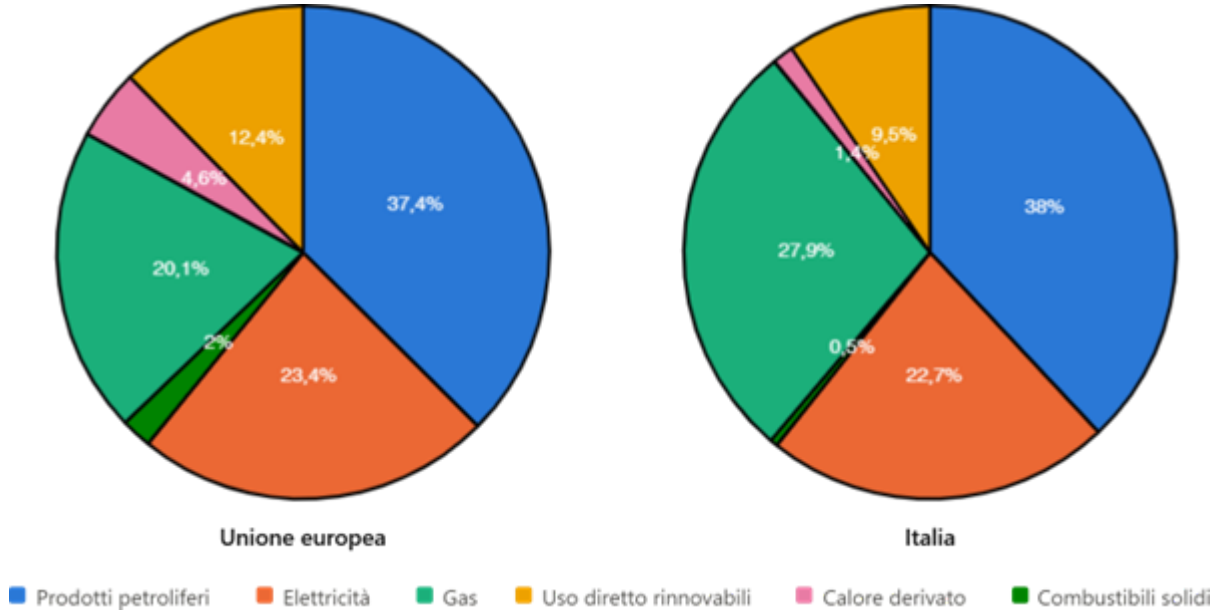
La prima delle azioni delineate consiste nel sottoporre a valutazione d'impatto un **obiettivo indicativo di elettrificazione del 46% entro il 2040** (quota di energia elettrica rispetto al consumo di energia finale) nell'ambito del pacchetto sull'Unione dell'energia per il prossimo decennio la cui presentazione è prevista nel quarto trimestre del 2026.

Contesto

Alcuni dati

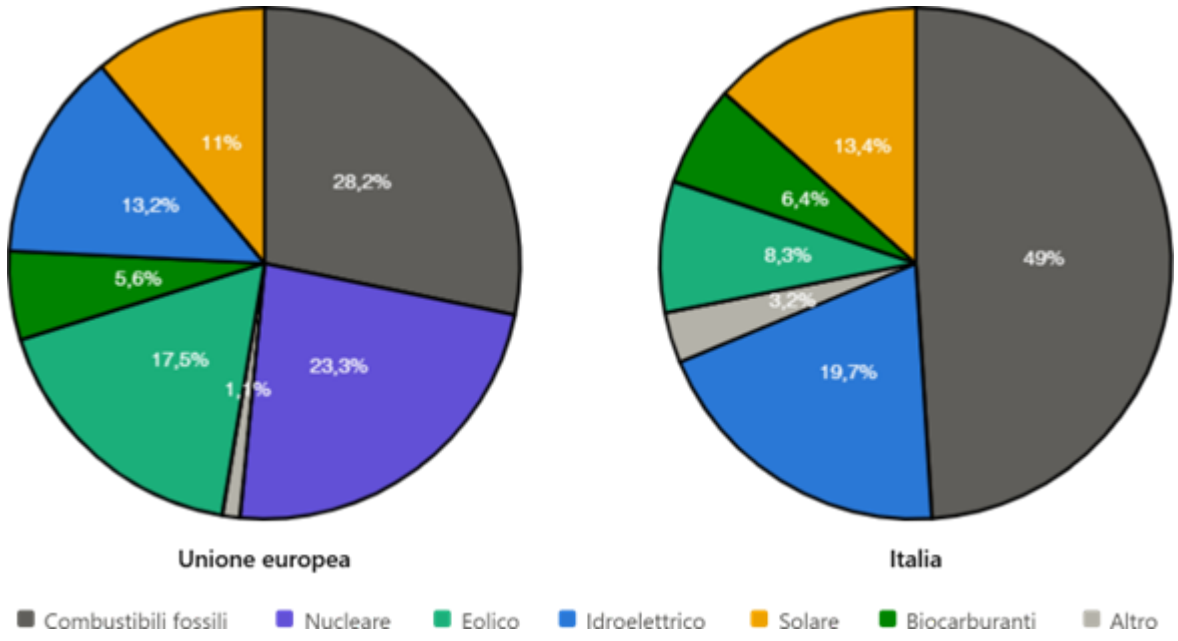
Tasso di elettrificazione dell'UE e dell'Italia (quota di energia elettrica sul consumo finale di energia)

Come mostrano i due grafici seguenti, che illustrano rispettivamente l'incidenza dei diversi prodotti energetici sul consumo finale di energia nell'UE e in Italia, nel 2024 il **tasso di elettrificazione dell'UE** è stato pari al **23,4%** e quello **dell'Italia** al **22,7%** (fonte Eurostat).



Fonti di produzione dell'energia elettrica nell'UE e in Italia

Nel 2024, secondo dati Eurostat, le energie rinnovabili e a seguire i combustibili fossili sono state le **principali fonti di produzione di elettricità nell'UE**. Di seguito i dati riferiti all'UE e all'Italia.



Costo dell'energia elettrica nell'UE

Secondo dati Eurostat nella **seconda metà del 2025**, i **prezzi medi dell'energia elettrica** per le **famiglie nell'UE** sono rimasti sostanzialmente stabili, con un **l**eggero **aumento** a **28,96 €** da 28,79 € per **100 chilowattora (kWh),** rispetto alla prima metà dell'anno, ben al di sopra dei livelli precedenti alla crisi energetica del 2022.
Il leggero aumento registrato nel 2025 è stato determinato, sempre secondo quanto riportato da Eurostat, dall'incremento delle **imposte** e dei **prelievi**, che sono aumentati sia in termini assoluti (a **0,0837 € per kWh** rispetto a 0,0804 € per kWh nella prima metà del 2025) sia in termini di quota della bolletta finale (**28,9%** nella seconda metà del 2025, in aumento rispetto al 27,9% della prima metà). Di conseguenza, la leggera diminuzione dei prezzi dell'elettricità al lordo delle imposte è stata più che compensata dall'aumento della tassazione, determinando un modesto aumento dei prezzi finali pagati dai consumatori.
Secondo dati Eurostat, nella seconda metà del 2025, il prezzo medio dell'energia elettrica per i **consumatori non domestici nell'UE** era invece pari a **18,37 €** per 100 **kWh**, in calo rispetto ai 19,03 euro della prima metà del 2025 (-3,5%).

Contesto politico

La posizione dei Governi nazionali e del Consiglio europeo

Secondo fonti informali, il **piano d'azione per l'elettrificazione** presentato contestualmente alla proposta in esame è stato oggetto di discussione nel corso dei lavori del COREPER I del 22 luglio 2026.
In tale occasione l'**Italia** avrebbe sottolineato la necessità di **considerare anche altre tecnologie** per la decarbonizzazione, in particolare l'idrogeno, i biocarburanti e la cattura e stoccaggio del carbonio, auspicando che nella futura valutazione d'impatto la Commissione prenda in considerazione gli elementi di specificità nazionali e l'impatto che l'elettrificazione dei consumi avrà sui prezzi in ciascun settore di riferimento. **Spagna**, **Svezia**, **Danimarca** e **Paesi Bassi** avrebbero accolto con favore il piano, mentre altri Stati membri, pur accogliendolo favorevolmente, avrebbero espresso alcune riserve su specifici temi. In particolare, l'**Austria** avrebbe ritenuto inadeguata l'ambizione relativa ai contatori intelligenti; la **Francia** avrebbe espresso preoccupazione sulla questione relativa allo stoccaggio di energia, ritenendo che anche un obiettivo indicativo di stoccaggio non sarebbe in linea con la neutralità tecnologica; la

Bulgaria avrebbe sostenuto che l'obiettivo indicativo dovrebbe rimanere non vincolante, soggetto a tempistiche realistiche e sostenuto da investimenti adeguati, preservando la neutralità tecnologica come principio guida; la **Polonia**, la **Lettonia** e l'**Estonia** avrebbero sottolineato come alcuni settori siano difficili da elettrificare e rimarcato che l'elettrificazione non costituisce l'unica soluzione di decarbonizzazione; la **Finlandia** avrebbe auspicato una promozione dell'elettrificazione sulla base di un approccio tecnologicamente neutrale e sarebbe rimasta cauta, così come la **Lituania**, sull'armonizzazione degli oneri di rete e sulla tassazione previste dalla proposta in esame.
In tale occasione la **Commissione europea** avrebbe rassicurato sul fatto che l'elettrificazione rimarrà la principale delle soluzioni, ma non l'unica, anticipando che l'idrogeno e altre soluzioni di riscaldamento saranno prese in considerazione nel prossimo piano d'azione sul riscaldamento e il raffrescamento.
La presentazione del piano e della proposta in esame hanno fatto seguito alle indicazioni definite nel corso delle riunioni del Consiglio europeo.
Nelle sue conclusioni del 18 e 19 giugno 2026 il **Consiglio europeo** ha ricordato infatti la necessità di **accelerare i lavori sulla riduzione dei prezzi dell'energia**, sulla transizione pulita e la decarbonizzazione, tenendo conto della neutralità tecnologica.
In precedenza, con le conclusioni di marzo 2026, alla luce degli eventi in Medio Oriente, aveva invitato la Commissione europea, tra le altre cose, a presentare con urgenza **misure mirate** — **relative a tutte le componenti dei prezzi dell'energia elettrica** — che prevedano azioni concrete per **ridurre i prezzi dell'energia elettrica** e far fronte all'eccessiva volatilità nel breve termine, anche per i settori ad alta intensità energetica, tenendo conto delle differenti situazioni nei vari Stati membri.

Nella risoluzione n. 6-00242 (Mantovani, Giglio Vigna, Rossello, Carfagna ed altri), approvata dalla Camera in esito alle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo di marzo, la Camera ha impegnato il governo ad affrontare con urgenza assieme alla Commissione europea la definizione di interventi per ridurre immediatamente i prezzi dell'energia, a partire dalla possibilità di una sospensione provvisoria dell'applicazione del sistema ETS alla generazione termoelettrica come primo obiettivo e da una sua revisione che adatti il suo funzionamento al mutato contesto europeo e internazionale e ne corregga gli aspetti che si sono rivelati dannosi per la competitività del sistema industriale italiano.
Inoltre, nella risoluzione n. 6-00257 (Mantovani, Giglio Vigna, Rossello, Carfagna e altri), approvata dalla Camera in esito alle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo di giugno, ha impegnato il Governo ad affrontare il dibattito in materia di sfide economiche globali a partire dalla sicurezza energetica, con particolare attenzione alla questione degli alti prezzi dell'energia, richiamando la necessaria semplificazione della burocrazia europea, il sostegno agli investimenti e all'innovazione ed una politica commerciale europea ambiziosa e volta a ristabilire la parità di condizioni sui mercati, che assicuri altresì catene di approvvigionamento resilienti e il sostegno all'*export* europeo.

Le iniziative della Commissione europea

In occasione del Consiglio europeo di marzo 2026, la Commissione europea si è impegnata ad intervenire su tutte e quattro le componenti (costi energetici, oneri di rete, imposte e prelievi, prezzo del carbonio) che determinano i prezzi dell'elettricità.
Per quanto riguarda i **costi energetici** ha ricordato la possibilità per gli Stati membri di avvalersi di misure di **aiuti di Stato** per compensare gli aumenti dei costi delle fonti energetiche, impegnandosi a renderli più flessibili proprio a questo scopo. Tale impegno si è concretizzato il

29 aprile 2026 con la presentazione di un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente che sarà operativo fino al 31 dicembre 2026.
Per intervenire sulla componente rappresentata dal **prezzo del carbonio** aveva invece fatto riferimento alla revisione del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (EU ETS), poi presentata il 17 luglio 2026 (v. dossier del Servizio RUE).
Con riferimento ai **costi di rete** e alle **imposte**, si era impegnata infine a presentare la proposta in esame. Questi impegni sono stati ribaditi anche nella **comunicazione AccelerateEU** del 22 aprile 2026 presentata per rispondere alla richiesta, formulata nelle conclusioni del Consiglio europeo di marzo, di presentare un pacchetto di misure temporanee mirate per far fronte alle recenti impennate dei prezzi dei combustibili fossili importati dovute alla crisi in Medio Oriente.
In precedenza, già a febbraio 2025, per ridurre i costi dell'energia per i cittadini e le imprese la Commissione ha presentato il **piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili** a cui ha dato seguito tramite diverse iniziative. Tra queste:

- gli orientamenti relativi agli oneri di rete adeguati alle esigenze future;
- il pacchetto sulle reti energetiche europee (composto da una proposta di regolamento sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e una proposta di direttiva che modifica la direttiva sulle energie rinnovabili, la direttiva sul mercato dell'energia elettrica e la direttiva sul mercato del gas per **accelerare** le **procedure** di rilascio delle **autorizzazioni** – vedi dossier predisposto dal Servizio RUE).

Presso la **Camera**, la proposta di direttiva è stata esaminata, ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, dalla **Commissione Politiche dell'UE**, che il 25 marzo 2026, ha adottato un documento recante una **valutazione conforme**, pur ritenendola solo **parzialmente conforme al principio di proporzionalità**. Nello stesso giorno la XIV Commissione ha inoltre approvato un **parere motivato** sulla proposta di regolamento sulle infrastrutture energetiche transeuropee poiché **non conforme** ai principi di **sussidiarietà** e **proporzionalità**.

- una comunicazione che delinea un **piano per modernizzare** l'**infrastruttura energetica** dell'UE;
- gli orientamenti per una connessione efficiente e tempestiva alla rete;
- gli orientamenti relativi alla concezione dei contratti bidirezionali per differenza;
- una comunicazione sul **pacchetto "Energia per i cittadini"**;
- l'avvio della task force per l'Unione dell'energia che riunisce rappresentanti di alto livello della Commissione e degli Stati membri allo scopo di migliorare il coordinamento dell'Unione dell'energia, rafforzarne la *governance* e proseguire verso il completamento;
- una proposta ***omnibus*** per semplificare la normativa sui **prodotti energetici** (vedi dossier predisposto dal Servizio RUE);

La XIV Commissione della Camera il 23 settembre 2026 ha avviato l'esame della proposta ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.

Sulla base del programma di lavoro adottato, nel quarto trimestre del **2026,** la Commissione europea presenterà altresì il **pacchetto Unione dell'energia** per il prossimo decennio e l'aggiornamento della ***governance*** **dell'Unione dell'energia.**
Inoltre la Commissione europea, nell'ambito della comunicazione che illustra i principali elementi del c.d. **pacchetto di primavera** del Semestre europeo, presentato lo scorso 3 giugno, ha annunciato la possibilità di ampliare il perimetro dell'attuale clausola di salvaguardia

nazionale per la spesa per la difesa allo scopo di **includervi** determinati **investimenti nel settore dell'energia**.

Il pacchetto di primavera, in particolare le raccomandazioni specifiche per paese, è stato oggetto di discussione al Consiglio europeo del 18 e 19 giugno ed è stato definitivamente adottato dal Consiglio Ecofin del 10 luglio, senza specifiche indicazioni in merito alla estensione della clausola di salvaguardia.

Secondo la comunicazione della Commissione, gli Stati membri che adottano misure per **rafforzare la sicurezza energetica dell'Europa** e accelerare la transizione verso **fonti energetiche alternative ai combustibili fossili** possono richiedere una **flessibilità fiscale limitata** ai sensi dell'attuale **clausola di salvaguardia nazionale** per le spese di difesa.

Su richiesta dello Stato membro (cui seguirà una proposta della Commissione e l'approvazione del Consiglio dell'UE secondo la procedura già descritta), l'ambito di applicazione della clausola può essere esteso per includere le **misure**, adottate **da febbraio 2026**, che **riducono la dipendenza dai combustibili fossili importati** e, di conseguenza, **rafforzano la sicurezza e la difesa dell'Europa**.

Tra le misure che si potrebbero prendere in considerazione - precisa la Commissione - figurano il sostegno alle famiglie e alle imprese per ridurne la dipendenza dai combustibili fossili e promuovere la decarbonizzazione, misure volte ad accelerare l'elettrificazione dei settori di uso finale, gli investimenti nelle reti elettriche, lo stoccaggio di energia elettrica (ad es. batterie), il risparmio energetico e l'espansione della capacità delle fonti di energia pulita (vedi il dossier predisposto dai servizi di documentazione di Camera e Senato).

L'attuale massimale di flessibilità, fino all'1,5 % del PIL in spese supplementari, ai sensi della clausola di salvaguardia nazionale per la difesa, rimarrebbe invariato. Nell'ambito di questo, un **massimale annuo dedicato** pari allo **0,3% del PIL** si applicherebbe specificamente alle misure di sostegno connesse all'energia e sarebbe disponibile per il periodo **2026-2028**, con un **massimale cumulativo** pari allo **0,6% del PIL** per lo stesso periodo.

Gli **orientamenti** per gli Stati membri **sull'ampliamento della clausola di salvaguardia nazionale** per la sicurezza energetica sono stati presentati dalla Commissione europea il 18 agosto 2026.

L'estensione della clausola di salvaguardia alle spese per **investimenti nel settore dell'energia** fa seguito ad una richiesta avanzata da alcuni Stati membri, tra cui **l'Italia.**

In particolare, il Presidente del Consiglio Meloni aveva sollevato la questione in occasione della riunione informale dei capi di Stato o di Governo dell'UE svoltasi a Cipro il 23 e 24 aprile 2026.

Il 17 maggio scorso il Presidente Meloni ha quindi indirizzato una lettera alla Presidente della Commissione europea von der Leyen per chiedere di garantire maggiore flessibilità di bilancio agli Stati membri al fine di affrontare la crisi energetica, utilizzando meccanismi finanziari simili a quelli previsti proprio per la difesa.

Lo scorso 4 giugno, all'indomani della presentazione del richiamato pacchetto di primavera della Commissione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze **Giorgetti** è intervenuto sulla questione in Senato, in sede di sindacato ispettivo.

"La Commissione europea - ha sottolineato il Ministro - **venendo incontro alle richieste italiane** (…) ha riconosciuto il legame tra il tema della sicurezza energetica e quello più ampio e generale della sicurezza e della difesa. Ha inoltre preso atto del fatto che gli Stati membri stanno affrontando la crisi energetica in atto con misure che hanno costi fiscali non trascurabili, nonostante molti Paesi, inclusa l'Italia, abbiano finora gestito la situazione senza gravare sulla finanza pubblica, ovvero utilizzando coperture finanziarie per compensare le misure di contrasto al caro energia". Il Ministro ha altresì ricordato che la clausola richiederà evidentemente un **passaggio parlamentare**, in cui si discuteranno il *quantum* e anche la destinazione.

Il successivo 11 giugno, in occasione delle comunicazioni rese alle Camere in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2026, il Presidente del Consiglio **Meloni**, richiamata la lettera inviata alla Presidente della Commissione europea il 17 maggio, ha osservato che "dopo un negoziato lungo e complesso **abbiamo ricevuto la risposta che auspicavamo**" e concluso che "la possibilità di attivare su base volontaria la cosiddetta "*National Escape Clause*" ci consentirà di investire **14 miliardi di euro**, nei prossimi tre anni, per **mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia**, che colpisce soprattutto le famiglie vulnerabili e le imprese energivore, ma più in generale tutti gli italiani".
Il 5 agosto inoltre il Ministro Giorgetti ha reso all'Assemblea della Camera dei deputati **comunicazioni del Governo in merito all'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale**. E' seguito il relativo dibattito, al termine del quale la Camera **ha approvato** la risoluzione n. 6-00287 riformulata (Comaroli, Lucaselli, Pella e Romano), con cui, tra l'altro, impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative per l'avvio della procedura relativa alla richiesta della clausola nazionale di salvaguardia in merito alle spese volte a rafforzare la resilienza del sistema energetico e la sicurezza del relativo approvvigionamento, nei limiti complessivi dello 0,6 per cento del PIL nel periodo di riferimento.

Motivazioni

Oneri di rete

Nella relazione illustrativa che accompagna la proposta, la Commissione riferisce che gli **oneri di rete**, che finanziano il potenziamento fisico, la manutenzione e la gestione delle reti, sono **essenziali** per la **diffusione delle energie rinnovabili** e dell'**elettrificazione,** nonché per stimolare una nuova domanda industriale e commerciale. Al riguardo viene riportata la stima dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) secondo la quale saranno necessari investimenti di livello senza precedenti a sostegno delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per costruire un **sistema energetico dell'UE decarbonizzato**. Ciò dovrebbe comportare un **aumento significativo dei costi di sistema** e quindi dei costi totali di rete fino al 60 % entro il 2050 rispetto al 2022. Per ottimizzare i costi complessivi del sistema la Commissione ritiene quindi determinante una struttura intelligente ed efficiente degli oneri di rete.

Contatori intelligenti e reti elettriche intelligenti

La Commissione osserva che per migliorare l'efficienza dell'infrastruttura di rete, il sistema elettrico deve essere dotato delle **capacità tecniche e digitali** per **monitorare lo stato della rete** e ottimizzarne l'uso quasi in tempo reale, nonché per orientare gli utenti a usare la rete in modo ottimale, riducendo anche i picchi di domanda e quindi **abbassando i costi del sistema**. A tal fine si rende necessario un quadro favorevole di più ampia portata che combini sistemi di misurazione intelligenti, reti intelligenti e digitalizzate e un riutilizzo più efficace dei dati delle reti elettriche.

Tassazione

La Commissione ritiene che affrontare gli oneri di rete isolatamente, senza **allineare** contemporaneamente i **principi di tassazione** dell'energia elettrica **all'elettrificazione dell'UE**, comprometterebbe la coerenza e l'efficacia della politica energetica dell'Unione; la riduzione

strutturale del costo dell'energia elettrica si può conseguire pertanto solo intervenendo in modo coordinato su entrambi gli elementi.

Misure di connessione alla rete in caso di congestione

Le disposizioni relative alla connessione alla rete in caso di congestione contribuiscono alla piena attuazione delle disposizioni degli orientamenti per una connessione efficiente e tempestiva alla rete nell'ambito del pacchetto sulle reti europee.

Valutazione d'impatto e consultazione dei portatori di interessi

Nella relazione illustrativa la Commissione riferisce che la proposta **non è accompagnata da una valutazione d'impatto specifica** e **non è stata preceduta da consultazioni ad hoc** dei portatori di interessi, essendo essa parte della sua risposta alla crisi energetica innescata dal conflitto in Medio Oriente e dalla chiusura dello stretto di Hormuz e quindi data la necessità di **un'azione urgente** e dell'adozione della stessa in tempi estremamente ristretti.
La proposta è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione e nella relazione si riferisce che l'iniziativa si è tuttavia basata sulle conclusioni delle consultazioni pubbliche condotte per il pacchetto sulle reti europee e per la tabella di marcia strategica per la digitalizzazione e l'IA nel settore dell'energia.
Si ricorda che diverse proposte legislative presentate dalla Commissione nel nuovo ciclo istituzionale europeo non sono accompagnate da un'autonoma valutazione di impatto. La XIV Commissione, nei documenti adottati in esito alla verifica di sussidiarietà sulle proposte in questione, ha formulato considerazioni critiche ritenendo che non si possa giustificare la mancata predisposizione della valutazione poiché pregiudica la possibilità di ponderare adeguatamente gli effetti della proposta.
*Da ultimo la Camera, con la risoluzione approvata in Assemblea lo scorso 28 maggio in esito all'esame della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE e del Programma di lavoro annuale della Commissione europea per il 2026, ha, tra l'altro, denunciato come la mancata presentazione di valutazioni di impatto da parte della Commissione configuri una evidente **violazione dell'articolo 5 del Protocollo n. 2.** Secondo la risoluzione, inoltre, tale omissione ha l'effetto di non rendere verificabile la scelta delle varie opzioni regolative disponibili e di limitare fortemente anche la capacità dei Parlamenti nazionali e degli altri attori interessati di valutare gli effetti ordinamentali come pure quelli economici e sociali delle iniziative legislative dell'UE. La Camera ritiene pertanto necessario, per garantire il pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, che le nuove iniziative legislative dell'UE siano presentate solo quando realmente necessario e che esse siano sempre fondate su valutazioni di impatto.*

Principali contenuti della proposta

La proposta è composta da **due articoli**.
L'**articolo 1** introduce **modifiche al regolamento sul mercato interno dell'energia elettrica** mentre l'**articolo 2** riguarda l'**entrata in vigore**.
Di seguito le modifiche apportate al regolamento sul mercato interno dell'energia elettrica.

Oneri di rete

Il **nuovo articolo 18** è dedicato agli **oneri di rete**.
Si stabilisce che gli **oneri di rete** devono essere **commisurati ai costi**, **trasparenti e non discriminatori**, nonchè **incentivare** i gestori di sistema a sviluppare e gestire le reti in modo efficiente sotto il profilo dei costi e gli utenti ad adeguare il proprio uso del sistema elettrico per favorirne il **funzionamento efficiente**.

Le **metodologie di tariffazione** devono, tra l'altro:

- **rispecchiare** i **costi sostenuti** da un **gestore di rete efficiente** e comparabile dal punto di vista strutturale, compresi i costi relativi agli investimenti *ex ante* e esclusi quelli sostenuti per perseguire obiettivi strategici non correlati;
- **incentivare** i gestori dei sistemi a gestire e sviluppare la rete in modo efficiente sul piano dei costi e a ottimizzare l'uso delle reti esistenti, anche attraverso il **ricorso a servizi di flessibilità** e alla **diffusione di soluzioni digitali non convenzionali**, **reti elettriche intelligenti** e **sistemi di misurazione intelligenti**;
- fornire **segnali di investimento** differenziati **per località**;
- incentivare gli utenti a **ridurre** i **consumi nei periodi di punta**, anche inserendo nella struttura tariffaria un elemento di capacità;
- prevedere **differenziazione per fascia oraria**;
- **non discriminare** tra **utenti** connessi a livello di distribuzione o trasmissione;
- consentire l'**accesso effettivo e tempestivo di terzi** e non disincentivare l'aggregazione, le comunità dell'energia, l'autogenerazione, l'autoconsumo, lo stoccaggio o la partecipazione alla gestione della domanda;
- **non** imporre **oneri specifici** sulle **singole transazioni di scambio interzonale**;
- per quanto riguarda lo stoccaggio, **rispecchiare** i **benefici creati** per la rete e limitarsi ai costi generati da questi impianti per le reti di trasmissione e distribuzione.

Viene riconosciuta la possibilità di applicare **regimi tariffari speciali** per **categorie particolari di utenti** del sistema, quali le **industrie a forte consumo di energia**, i **centri dati** e le **comunità di energia**, rispettando il principio della rappresentatività dei costi.

Viene prevista la possibilità per gli Stati membri di **usare fondi statali** per **ridurre** gli **oneri di rete fatturati** agli utenti del sistema, a condizione che l'erogazione sia non discriminatoria, non alteri gli incentivi all'efficienza, sia temporanea e limitata ai costi aggiuntivi che derivano dalle misure volte ad accelerare la decarbonizzazione, l'elettrificazione dei processi di produzione e l'integrazione del mercato, e non pregiudichi la concorrenza. Resta salvo il diritto degli Stati membri di notificare misure ai sensi delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

Si prevede che **indicatori comuni di prestazione**, compresi gli indicatori di rete elettrica intelligente, debbano essere **fissati dalle autorità di regolazione** per valutare in che misura i gestori dei sistemi gestiscono e sviluppano la rete in modo efficiente. L'ACER deve assistere le autorità di regolazione in questo compito e mettere a confronto l'efficienza dei gestori dei sistemi di trasmissione.

Le autorità di regolazione devono garantire **trasparenza delle metodologie**, **dei parametri** e **dei valori utilizzati** per determinare o approvare i costi che devono essere recuperati dai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione.

Prima di fissare o approvare le metodologie di tariffazione, le autorità di regolazione devono inoltre effettuare una o più **consultazioni pubbliche**.

Entro 25 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, e poi almeno una volta ogni due anni, l'**ACER** deve presentare una **relazione sulle migliori pratiche** in materia di metodologia di tariffazione per la trasmissione e la distribuzione che deve riguardare almeno il rapporto tra le tariffe dei produttori e quelle dei clienti finali, i costi da recuperare mediante le tariffe, le tariffe orarie, i segnali differenziati per località, il rapporto tra tariffe di trasmissione e di distribuzione, la trasparenza nella struttura tariffaria, i gruppi di utenti soggetti a tariffe e le eventuali esenzioni, le perdite di rete, nonché gli incentivi a investimenti efficienti.

Le autorità di regolazione devono tenere debitamente conto della relazione sulle migliori pratiche nello stabilire o approvare le tariffe di trasmissione e distribuzione.

Viene conferito inoltre alla Commissione il potere di adottare **atti delegati** contenenti **orientamenti** in merito a una **struttura tariffaria comune** e una **metodologia armonizzata per**

le tariffe di trasmissione e distribuzione, comprese condizioni dettagliate alle quali le autorità di regolazione possono introdurre regimi separati per gli oneri di rete per categorie particolari di utenti del sistema, nonché norme armonizzate in merito agli obblighi procedurali e sostanziali per le consultazioni pubbliche sui pertinenti progetti di metodologie di tariffazione. L'ACER, su richiesta della Commissione, deve fornirle una raccomandazione prima che questa emani gli atti delegati (**articolo 61, nuovo paragrafo 5 *bis***).

Indicatori di rete elettrica intelligente e innovazione

È aggiunto l'**articolo 18 *bis*** dedicato agli **indicatori di rete elettrica intelligente e innovazione**.
Viene stabilito che le autorità di regolazione devono **promuovere** la **diffusione** di **soluzioni non convenzionali**, **intelligenti** e **digitali** ogniqualvolta esse migliorino in modo efficiente la capacità utilizzabile, la flessibilità e l'affidabilità delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, anche considerandole prioritarie nei piani di sviluppo della rete, in modo da sostenere un uso più efficace sotto il profilo dei costi delle infrastrutture esistenti prima di ricorrere all'espansione convenzionale della rete.
All'**ACER**, in stretta collaborazione con la Commissione, la rete europea di gestori di sistemi di trasmissione per l'energia elettrica (ENTSO-E), l'associazione europea che rappresenta i gestori dei sistemi di distribuzione di energia elettrica (EU DSO) e i portatori di interessi, viene attribuito il compito di formulare una **raccomandazione** su una serie di **indicatori di rete elettrica intelligente** e di pubblicare relazioni periodiche a livello di Unione sui progressi compiuti.
Alla Commissione è conferito il potere di **adottare atti di esecuzione** che stabiliscano indicatori di rete elettrica intelligente tenendo conto della raccomandazione dell'ACER (**articolo 61, paragrafo 5 *bis***).
Viene introdotto inoltre un obbligo per i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione di **gestire e scambiare i dati di rete** in modo da consentire lo sviluppo, la diffusione e l'uso effettivo di reti elettriche intelligenti. Ai gestori si chiede inoltre di **gestire e sviluppare soluzioni digitali avanzate** per il controllo, l'ottimizzazione e il coordinamento della gestione della rete, compresa la gestione della domanda, delle fonti energetiche rinnovabili e della flessibilità non fossile. In tale contesto i dati personali devono essere condivisi solo quando i dati anonimizzati non sono sufficienti per l'obiettivo perseguito.
Si prevede l'istituzione di un **quadro per la cooperazione volontaria tra i gestori dei sistemi**, favorita da un meccanismo di coordinamento predisposto dall'ENTSO-E e dall'EU DSO, al fine di sviluppare, sperimentare, integrare e diffondere tecnologie all'avanguardia per la gestione e l'ottimizzazione efficiente e sicura della rete. L'ENTSO-E e l'EU DSO, in stretta cooperazione con i gestori, dovranno poi elaborare e comunicare alla Commissione le regole di governance, le modalità di accesso alle soluzioni avanzate sviluppate, le misure tecniche per conformarsi alla legislazione su energia, cibersicurezza e dati, le misure di cibersicurezza, nonché quelle per garantire che gli strumenti digitali risultanti dal quadro funzionino, ricevano manutenzione e siano aggiornati, nonché i quadri comuni per le prove, l'analisi comparativa e la convalida dei risultati. La Commissione avrà sei mesi per esprimere un parere su questi elementi, consultando il Garante europeo della protezione dei dati se sono coinvolti dati personali.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti dettagliati per consentire il riutilizzo lecito, sicuro e controllato dei dati (**articolo 61, nuovo paragrafo 5 *ter***). Il meccanismo resta di partecipazione volontaria, ma una volta adottati tali atti di esecuzione, tutti i gestori che vi aderiscono dovranno essere pienamente conformi ai requisiti tecnici, operativi, di cibersicurezza e di trasparenza ivi stabiliti.

Sistemi di misurazione intelligenti

Il nuovo **articolo 18 *ter*** prevede un **obbligo minimo di diffusione** a livello di Unione per i **sistemi di misurazione intelligenti**, che impone agli Stati membri di garantire una copertura di almeno il **50 % dei clienti finali** entro il **31 dicembre 2030** e di almeno il **75 %** entro il **31 dicembre 2033**, con la possibilità di una proroga limitata del termine per il conseguimento di questi obiettivi per gli Stati membri con livelli di diffusione inferiori al 30% alla data di entrata in vigore del regolamento.

> Il considerando 24 chiarisce che per sostenere l'attuazione effettiva di questi obblighi gli Stati membri sono incoraggiati a fare un uso congruo dei fondi e delle opportunità di finanziamento disponibili nell'ambito dei pertinenti programmi e strumenti dell'Unione, conformemente alle norme che disciplinano tali programmi e strumenti.

Viene chiarito che le valutazioni costi-benefici a norma della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica possono continuare ad applicarsi, ma soltanto oltre la soglia del 75%.

Tassazione dell'energia elettrica

Il nuovo **articolo 18 *quater*** stabilisce che gli Stati membri devono **promuovere l'energia elettrica** come fonte energetica adottando un **quadro fiscale favorevole** e che all'**energia elettrica** debba essere **applicata un'aliquota inferiore** a quella applicata al **gas naturale**.
Tuttavia lo **Stato membro** che presenti **giustificati motivi**, in base a circostanze nazionali particolari, ivi compresa la sua situazione di bilancio, può esser autorizzato dalla Commissione, mediante un atto di esecuzione, a **rinviare l'applicazione** di tale disposizione fino a una data che concilia le circostanze nazionali particolari e la necessità di conseguire gli obiettivi di elettrificazione dell'Unione.
Inoltre, per l'energia elettrica fornita alle **imprese a forte consumo di energia** sono considerate soddisfatte le condizioni, stabilite dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, per applicare un'**aliquota ridotta fino a zero.**

Misure di connessione alla rete in caso di congestione

Il nuovo **articolo 18 *quinquies*** stabilisce misure per un accesso non discriminatorio, obiettivo e trasparente **alla rete in caso di congestione**.
In particolare in questi casi le **autorità di regolazione** possono approvare misure volte a **scoraggiare** le **richieste di connessione speculative**, assicurarsi che i progetti che chiedono la connessione abbiano un **grado di maturità sufficiente** e dare **priorità a determinate categorie di utenti** del sistema, quali: il settore pubblico, i servizi sociali, le comunità dell'energia, le famiglie, le piccole e medie imprese, i centri dati, le industrie a forte consumo di energia e i partecipanti al mercato nel settore dei trasporti. Se necessario, all'interno di ciascuna categoria, possono poi stabilire condizioni per individuare gli utenti prioritari, purché i criteri siano oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Questi criteri possono tener conto di quanto determinati progetti contribuiscono a decongestionare la rete, oppure dei benefici economici, ambientali e sociali.
Allo stesso tempo, gli Stati membri e le autorità di regolazione devono garantire che siano applicate altre **misure volte ad affrontare la congestione della rete**, tra cui **soluzioni non convenzionali**, **intelligenti e digitali**, **accordi di connessione** flessibile o la **pianificazione intersettoriale** della rete con la partecipazione dei portatori di interessi.

Base giuridica

La base giuridica su cui si fonda la proposta è costituita dall'**articolo 194, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)** secondo il quale Parlamento europeo e Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le **misure necessarie per conseguire** gli **obiettivi della politica energetica dell'UE**.
Nella relazione illustrativa si riferisce che la proposta prevede altresì **misure fiscali mirate**, sottolineando tuttavia che esse sono **puramente accessorie** all'obiettivo principale di garantire il funzionamento del mercato dell'energia, e consistono in principi generali e chiarimenti che integrano il quadro armonizzato dell'UE attualmente in vigore di cui alla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici.

> La Corte di giustizia ha stabilito in diversi casi, come nella sentenza della causa C-491/01 (*British American Tobacco*), che quando un atto dell'UE persegue una duplice finalità o possiede una duplice componente e se una di queste è identificabile come **principale o preponderante**, mentre l'altra è solo accessoria, l'atto dev'essere basato sul solo fondamento normativo (ossia base giuridica) richiesto dalla finalità o componente principale o preponderante, senza dover aggiungere ulteriori fondamenti normativi per le finalità accessorie.

Sussidiarietà

La Commissione giustifica la **necessità di intervenire** in primo luogo in ragione della **maggiore pressione sulla rete** dovuta alla crescita dell'energia elettrica da fonti rinnovabili e all'obiettivo di elettrificazione per garantire l'autonomia energetica. Tale fattore assume rilevanza a livello di Unione e richiede un quadro giuridico coerente. Politiche nazionali non coordinate in merito ai principi delle tariffe di trasmissione e distribuzione potrebbero creare incentivi disomogenei per la generazione di energia, lo stoccaggio e i consumatori; anche gli incentivi fiscali nazionali su elettricità e gas necessitano di essere razionalizzati a livello UE per garantire segnali di prezzo coerenti.
In secondo luogo il significativo margine lasciato finora ai regolatori nazionali ha prodotto regimi in materia di oneri molto divergenti; tuttavia la **maggiore integrazione dei mercati dell'energia elettrica** dell'UE richiede un coordinamento più stretto poiché gli interventi strategici nazionali si ripercuotono sugli Stati membri confinanti attraverso le interconnessioni.
In terzo luogo è necessario un **sistema paneuropeo di riutilizzo dei dati delle reti elettriche** per consentire lo sviluppo, la sperimentazione e l'espansione di soluzioni digitali innovative per la gestione e il funzionamento delle reti dell'UE.
La Commissione osserva che invece le misure sulla connessione alla rete in caso di congestione non comportano impatti dal punto di vista della sussidiarietà poiché viene mantenuta pienamente la responsabilità delle autorità nazionali di regolazione.
La Commissione ritiene quindi che in generale le modifiche proposte trovano un equilibrio tra gli obblighi e la flessibilità lasciati agli Stati membri.
La Commissione riconduce invece il **valore aggiunto della proposta** alla maggiore efficienza di un quadro unico su oneri di rete e imposte, alla coerenza nella promozione delle soluzioni non convenzionali, intelligenti e digitali, alla necessità di una maggiore chiarezza riguardo all'applicazione dell'articolo 6 direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica in caso di congestione, nonché alla coerenza del sistema di tassazione dell'energia.

Proporzionalità

La Commissione ritiene che le **modifiche** siano **proporzionate** in quanto:

- l'**aumento degli oneri amministrativi e dei costi** che può derivare dalle norme in materia di trasparenza introdotte sarà **limitato** visto che gli **elementi aggiuntivi che richiedono trasparenza** sono **ridotti al minimo**, oltre che in linea con gli elementi segnalati dall'ACER nella sua ultima relazione sulle migliori pratiche. Il loro impatto è inoltre necessario e proporzionale ai fini del conseguimento degli obiettivi di aumentare la comparabilità della fissazione delle tariffe, migliorare la comprensione degli utenti per quanto riguarda le tariffe che essi devono pagare, consentire loro di adeguare il loro comportamento adottando un comportamento favorevole al sistema e, in ultima analisi, ridurre i costi del sistema;
- le misure proposte per le soluzioni non convenzionali, intelligenti e digitali **non impongono un modello tecnologico uniforme o un sistema centralizzato dell'UE** per le reti elettriche intelligenti e lo scambio di dati, ma si limitano a quanto necessario per stimolare una gestione della rete più efficace sotto il profilo dei costi;
- agli Stati membri è lasciata la possibilità di adottare misure che vadano oltre il livello di riferimento per la diffusione dei contatori intelligenti sulla base di valutazioni costi-benefici.

La Commissione osserva quindi che la proposta contiene solo le **norme comuni necessarie al fine di ridurre la frammentazione e sostenere il mercato interno**, concedendo agli Stati membri, alle autorità di regolazione e ai gestori dei sistemi una **grande flessibilità** in relazione alla sua attuazione, e limitando l'ulteriore armonizzazione agli atti di esecuzione e soltanto laddove siano necessari requisiti tecnici e di *governance* uniformi.
Anche con riferimento ai **principi fiscali** sottolinea che essi **si limitano a quanto necessario** ai fini dell'obiettivo di allineare i sistemi di tassazione dell'energia alle modifiche degli oneri di rete e di fornire flessibilità per promuovere l'elettrificazione delle imprese a forte consumo di energia.
Ribadisce inoltre che le **misure di connessione alla rete** in caso di congestione lasciano **piena discrezionalità** alle autorità nazionali di regolazione, in linea con la loro competenza esclusiva di fissare o approvare le condizioni di accesso alla rete, e sono pertanto pienamente proporzionate e allineate all'obiettivo di consentire un accesso efficiente alla rete.
Alla luce di tali motivazioni e dell'imperativo generale di garantire prezzi dell'energia elettrica accessibili e la competitività delle imprese europee, la Commissione ritiene la proposta adeguata.

Esame presso le Istituzioni dell'UE

La proposta segue la **procedura legislativa ordinaria** e al Parlamento europeo è stata assegnata alla Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (**ITRE**).

Esame presso altri parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX l'esame dell'atto risulta avviato da parte dei parlamenti di **Repubblica Ceca** (Senato), **Finlandia**, **Germania** (Bundestag), **Lituania** e **Svezia**, mentre risulta concluso da parte del **parlamento Irlandese**. **Nessuna** di tali assemblee **ha segnalato** di aver individuato al momento **aspetti rilevanti** o comunque di avere **informazioni importanti** da scambiare.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.